



ANSFISA

Direzione Generale per la sicurezza delle ferrovie

Gestori infrastruttura
Imprese ferroviarie
Esercenti ferrovie isolate
Centri di formazione
Titolari di registrazioni RIN
Costruttori di veicoli, componenti e sottosistemi
Associazioni di settore
Strutture medico legali
Organismi di valutazione

Inviata esclusivamente a mezzo PEC

OGGETTO: LEGGE 27 novembre 2020, n. 159. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Riferimenti:

[1] Nota ANSF prot. U.0007185.05-05-2020

[2] Nota ANSF prot. U.0005405.24-03-2020

Facendo seguito alle note di cui ai riferimenti, la presente per rappresentare che la normativa emergenziale in oggetto, emanata per fronteggiare il fenomeno del Covid-19, ha ulteriormente modificato i termini dei procedimenti amministrativi ed i termini di validità degli atti amministrativi.

In particolare, all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono state apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";
- b) dopo il comma 2 -quiquies è inserito il seguente: "2 -sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2".

Pertanto, in ordine al regime degli atti certificativi ed autorizzativi rilasciati dall'allora operante ANSF, quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 4 dicembre 2020 conservano la loro validità sino a 90 (novanta) giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Salvo quanto sopra, resta ferma e confermata ogni prescrizione e raccomandazione disposta e contenuta nella nota in riferimento [2].

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Pier Luigi Giovanni Navone



NAVONE PIER
LUIGI GIOVANNI
Dirigente II
18.12.2020
21:46:07 UTC